


COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	371
del	24/11/2025
(registro settoriale)	156

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico redazione PFTE, progetto esecutivo, Direzione Lavori, sicurezza, contabilità e CRE dei lavori di 'Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca – Codice CUP D49G25000040004 – Codice CIG B933AC9D1F.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- ◎ n. 37 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, integrato con note di aggiornamento;
- ◎ n. 38 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- ◎ la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2025-2027."
- ◎ il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- ◎ il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- ◎ la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2024 del 30.12.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Cristina Bonardi sino al 31.12.2027;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

CONSIDERATO CHE:

- in sede di approvazione del DUP 2025/2027 e del Bilancio di previsione 2025/2027 l'Amministrazione non ha programmato opere superiori a € 150.000,00 e pertanto non si è reso necessario redigere il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, dandone opportuna comunicazione nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.M. Infrastrutture e trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2025 è stata approvata la prima modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, elenco annuale 2025 e DUP 2025/2027, avendo inserito sull'annualità 2025, l'intervento di "Riqualificazione piano seminterrato scuola infanzia e biblioteca" per un costo complessivo di € 230.000,00;

- tale intervento è doveroso al fine di rendere fruibile un piano dell'immobile di proprietà di questo Comune, conformemente alle previsioni urbanistiche;
- a seguito della vendita mediante asta pubblica dell'immobile ubicato in via Ronzone n. 61, un tempo sede di un asilo comunale (ex asilo di Riva) disposta con determinazione della sottoscritta n. 304 del 22.10.2025 (settoriale n. 129), per un totale di € 291.000,00, l'amministrazione ha espresso la volontà di utilizzare tali risorse per finanziare l'intervento di cui sopra, decurtate della quota del 10% che deve essere vincolata in quanto proventi da alienazioni patrimoniali disponibili;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.11.2025 avente ad oggetto "Approvazione seconda modifica Programma Triennale Lavori Pubblici 2025/2027, elenco annuale dei lavori anno 2025 e DUP 2025/2027", con la quale è stato adeguato il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 261.900,00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19.11.2025 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027", con la quale è stata allocata la somma di totali € 261.900,00, necessaria per procedere alla realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO pertanto che:

- si rende necessario redigere celermente un progetto di fattibilità tecnico-economica corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, nonché successivamente redigere il progetto esecutivo da porre a base d'appalto;
- vi è l'impossibilità oggettiva di tipo qualitativo di eseguire le prestazioni all'interno dell'ente, per cui si rende necessario indispensabile il ricorso a specifiche figure tecniche esterne qualificate;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto incaricando celermente un tecnico abilitato per la redazione della documentazione progettuale di cui sopra;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUE, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e altre attività tecniche connesse, al fine di poter procedere celermente con i lavori di 'riqualificazione del piano seminterrato della scuola infanzia e biblioteca';*
- *Importo a base dell'affidamento: € 38.434,55;*
- *Importo del contratto: € 38.000,00;*
- *Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*
- *Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;*
- *Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento espletata su piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. Regione Lombardia;*

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 (esente sotto i 40.000 euro);
- che il professionista non ha dipendenti;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo comune è tenuto a procedere mediante ricorso a "strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSIDERATO pertanto che in data 12 novembre 2025 si è proceduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL la procedura di Affidamento Diretto n. 210047272, invitando l'operatore economico ADAI srl con sede a Brescia in Via Cucca, n. 6, a presentare la propria migliore offerta entro le ore 10.00 di mercoledì 19 novembre 2025, per l'espletamento del servizio di che trattasi, quantificando il corrispettivo a base di gara in € 38.434,55, ai sensi del DM 17.06.2016, riferito ad un importo presunto dei lavori a base d'asta di € 160.000,00;

DATO ATTO che risulta pervenuta l'offerta n. 1762945184784 in data mercoledì 12 novembre 2025 11.59.44 CET da parte dell'operatore economico ADAI srl con studio a Brescia in Via Cucca, n. 6, che ha offerto di eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 1,13062% sulla base d'asta di € 38.434,55, per un totale di € 38.000,00, oltre cassa 4% pari a € 1.520,00 e i.v.a. al 22% pari a € 8.694,40 per un totale complessivo di € 48.214,40, come da report di procedura n. 210047272, acquisito al protocollo comunale n. 11964 del 19.11.2025, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e da disciplinare depositato agli atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare allo studio ADAI srl con studio a Brescia in Via Cucca, n. 6- (P.Iva 04129280980) le attività in parola per un importo di € 38.000,00 oltre cassa 4% pari a € 1.520,00 e i.v.a. al 22% pari a € 8.694,40 per un totale complessivo di € 48.214,40, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'atto dispositivo n. 175 del 11.11.2025;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa, pari a complessivi € 48.214,40;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di affidare, per le ragioni esplicate in preambolo, le prestazioni in parola allo studio ADAI srl con studio a Brescia in Via Cucca, n. 6- (P.Iva 04129280980) le attività in parola per un importo di € 38.000,00 oltre cassa 4% pari a € 1.520,00 e i.v.a. al 22% pari a € 8.694,40 per un totale complessivo di € 48.214,40, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

-Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2025-2026-2027, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2025
 - Impegno di € 11.419,20;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 21622 Art. 1 a denominazione "Riqualificazione piano seminterrato scuola infanzia e biblioteca";
 - Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico";
 - Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.999 – Beni immobili nac;
 - Finanziati con Alienazione ex Asilo di Riva;

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2026
 - Impegno di € 36.795,20;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 21622 Art. 1 a denominazione "Riqualificazione piano seminterrato scuola infanzia e biblioteca";
 - Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico";
 - Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.999 – Beni immobili nac;
 - Finanziati con Fondo Pluriennale vincolato derivante da Alienazione ex Asilo di Riva;

-Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

-Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

-Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC del 19.12.2023, pubblicata sulla GU n. 9 del 12.01.2024;

-Di dare atto che il Codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: D49G25000040004 e il Codice CIG dell'incarico è il seguente: B933AC9D1F;

-Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

-trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

-Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

-Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05.10.2023, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

-Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

-Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Cristina Bonardi)
- *F.to digitalmente* -